



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

## **Decisione**

**ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia**

**PROCEDIMENTO N. 50S/2016 a carico di Carlo Maria Asti (minore)**

\*

### **Premesso che**

**A)** a seguito dell'invio, in data 5 settembre 2016, di rapporto informativo da parte del direttore di Torneo Sig. Simone Laurenti, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Trofeo Amalga disputata presso il Golf La Pinetina in data 1 e 2 settembre 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Carlo Maria Asti così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf ([www.federgolf.it](http://www.federgolf.it)).

**B)** In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il minore era stato squalificato dalla suddetta gara per violazione della Regola 33/7 per aver ripetutamente piazzato "in modo scorretto la palla sul green e, anche una volta in fairway".

**C)** Sempre in data 5 settembre, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

**D)** In data 20.9.2016 il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, comunicava al minore Carlo Maria Asti la data di fissazione della decisione e lo convocava per l'udienza in pari data.

**E)** In data 6 ottobre 2015 si teneva l'udienza alla quale compariva personalmente Carlo Maria accompagnato dal padre.

\*

In base al rapporto informativo ed alla dichiarazione scritta dei suoi compagni di gioco e di un giocatore terzo, risulta che Carlo Maria, nel corso del secondo giro del trofeo Amalga, abbia ripetutamente piazzato in modo scorretto la palla sul green ed alla buca 11 abbia altresì piazzato in modo scorretto la palla sul fairway avvicinandosi alla buca. Risulta altresì che Carlo Maria, nonostante i suoi compagni gli abbiano segnalato il reiterarsi dell'infrazione, abbia "negato la commissione della stessa ed anzi abbia continuato a piazzare la palla in modo scorretto".

Nel corso dell'udienza tenutasi in data 6 ottobre Carlo Maria, pur ammettendo di avere spesso marcato la palla lateralmente, negava tuttavia di essersi mai avvantaggiato posizionando la palla davanti al marchino.

Questo giudice ritiene di dovere avvalorare la tesi di ben tre giocatori che in modo univoco e circostanziato hanno contestato, prima verbalmente a Carlo Maria, poi per iscritto il comportamento scorretto di Carlo Maria consistente nella ripetuta "dolosa modifica della posizione della palla in gioco", comportamento che configura l'illecito previsto e sanzionato ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera e) del Regolamento di Giustizia.

La giovane età di Carlo Maria nonché il suo comportamento processuale inducono questo giudice, in applicazione dell'art. 14, primo comma, n. 6) ed art. 21, n. 3) ad irrogare la sanzione minima per l'illecito disciplinare contestato ridotta della metà.

**Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- visti gli atti del procedimento n. 50S/2016 relativi al minore Carlo Maria Asti,
- valutato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla F.I.G. da parte della Segreteria del Golf La Pinetina in persona del direttore di Torneo Sig. Simone Laurenti;
- valutate le dichiarazioni rese dal minore nel corso dell'udienza ed il suo comportamento processuale;
- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia;

infligge a Carlo Maria Asti la sanzione della perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 4,5 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, primo comma, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, primo comma, n. 6) e dall'art. 21, n. 3) del Regolamento di Giustizia.

Milano 18.10.2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)